

Codice A1817B

D.D. 29 maggio 2025, n. 1084

**Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione temporanea per il posizionamento di chiosco bar, dehor, gazebi, area attrezzata e occupazione area a parcheggio in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante parte dell'area censita al N.C.T. map. 24 del Fg. 24. Richiedente: Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C..**



**ATTO DD 1084/A1817B/2025**

**DEL 29/05/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione temporanea per il posizionamento di chiosco bar, dehor, gazebi, area attrezzata e occupazione area a parcheggio in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante parte dell'area censita al N.C.T. map. 24 del Fg. 24.

Richiedente: Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C..

In data 23/05/2025 con nota PEC protocollo 23857 (prot. di ricevimento n. 23883/A1817B in data 26/05/2025) la Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C., ha presentato, tramite la Gestione Associata Basso Lago Maggiore – Sportello di Arona, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza consistente nel nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione temporanea per il posizionamento di chiosco bar, dehor, gazebi, area attrezzata e occupazione area a parcheggio in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante parte dell'area censita al N.C.T. map. 24 del Fg. 24.

All'istanza è allegato il file dell'elaborato grafico firmato digitalmente dall' Arch. Paggiarin Simone Pietro in base al quale è individuata l'area richiesta per l'occupazione temporanea in oggetto .

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell' elaborato grafico l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle strutture temporanee allestite e per l'occupazione temporanea in oggetto con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

*determina*

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, circa la compatibilità delle strutture temporanee allestite, con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore, affinché alla Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C., possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione temporanea per il posizionamento di chiosco bar, dehor, gazebi, area attrezzata e occupazione area a parcheggio in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessante parte dell'area censita al N.C.T. map. 24 del Fg. 24.

L'occupazione e le strutture dovranno essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel file allegato all'istanza in questione che, debitamente contro-firmato digitalmente dal Responsabile di questo Settore, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'occupazione dovrà essere mantenuta in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione dell'area;
2. resta a carico della Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C. ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'allestimento delle strutture previste;
3. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
4. la Società 3 Cubi S.a.s. di Pezzuti Eterna & C. dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione delle strutture allestite, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve

osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

*Il funzionario estensore:  
Ing. F. Campagnoni*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'